UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Allegato A) al Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale - Modalità telematica

Approvato con Deliberazione n. 49 del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Modalità di svolgimento

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

Art. 4 – Convocazione delle sedute

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

Art. 6 - Validità delle sedute

Art. 7 – Sedute in forma mista

Art. 8 – Regolazione degli interventi

Art. 9 – Votazione

Art. 10 – Votazioni a scrutinio segreto

Art. 11 – Verbali

Art. 12 – Protezione dei dati personali

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 1 – Oggetto
Il presente allegato disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, già prevista dall'art 2 comma 3 del Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione in vigore.

Art. 2 – Modalità di svolgimento
1. Le adunanze in videoconferenza consentono al Presidente ed ai Consiglieri tutti, oltre che al Revisore Unico, al Segretario Verbalizzante, assistito dal Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del CdA, di partecipare a distanza alle sedute collegandosi in modalità sincrona e simultanea da luoghi diversi dalla sede istituzionale o dal luogo eventualmente fissato.
2. Le riunioni in videoconferenza avranno luogo secondo le modalità sotto riportate:
a) I Consiglieri e/o il personale potranno stabilire il collegamento dalla sede aziendale ove è stata opportunamente allestita una "virtual room" ovvero da altro luogo lavorativo o familiare;
b) lo svolgimento dell'adunanza può avvenire in modalità video ovvero esclusivamente audio, laddove impossibilitati a stabilire una videocall.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
1. La partecipazione a distanza alle sedute di Consiglio richiede la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo consiliare di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti al fine del più ottimale svolgimento del dibattito;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
Resta inteso che le succitate garanzie devono concernere altresì il luogo dal quale i Consiglieri e/o il personale stabiliscono il collegamento.
2.Le adunanze in videoconferenza si svolgono utilizzando piattaforme telematiche cui i componenti del Consiglio sono invitati ad accedere con apposite credenziali ad uso personale, ovvero per il tramite di invito di volta in volta generato. La piattaforma deve garantire che gli uffici abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 – Convocazione delle sedute
1. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza. Allo stesso modo gli atti deliberativi recheranno l'esplicito riferimento alle modalità telematica di svolgimento della seduta.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 5 – Partecipazione alle sedute
1. Il componente dell'organo consiliare chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che ciò avvenga con modalità consone al ruolo ricoperto.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 7
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione nonchè particolari figure anche estranee all'Ente. In questo ultimo caso, le

medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

4. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
5. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori si osservano le prescrizioni del Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Validità delle sedute

1. La presenza alla seduta si intende accertata nel momento in cui i membri del Consiglio si collegano alla videoconferenza secondo le modalità indicate all'art. 2.
2. Gli uffici accertano, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. All'inizio della seduta, ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia eventuali Consiglieri presenti negli ambienti dedicati che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
5. Qualora durante l'adunanza uno o più Consiglieri riscontrino problemi tecnici che ne impediscano il prosieguo della partecipazione dovranno adoperarsi al fine di stabilire comunque un contatto con gli uffici (anche telefonicamente) affinchè resti garantito il numero legale e non si comprometta la buona riuscita della seduta.
6. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza e può dare corso ugualmente all'adunanza se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi; in alternativa può disporre una temporanea sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.

Art. 7 – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art. 8 – Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità di cui al Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni.

Art. 9 – Votazione

1. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri e del Presidente deve avvenire in modo palese, per appello nominale, ovvero avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
2. Nel caso di voto espresso per appello nominale, gli uffici accertano, attraverso il riscontro audio e video dei Consiglieri chiamati ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza.
3. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente sospende la seduta al fine di ripristinare i contatti e successivamente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 10 – Votazioni a scrutinio segreto

1. Fermo restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto di cui al Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 11 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene, inoltre, la dichiarazione della sussistenza del numero legale e la dichiarazione con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei partecipanti all'adunanza, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Protezione dei dati personali

I partecipanti alle sedute consiliari da remoto hanno cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti e sono personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentali.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente allegato, si rinvia alla vigente normativa, allo Statuto e al Regolamento sul funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione.